

## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA** **Stagione invernale 2016/2017**

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo degli skipass e delle tessere a valore Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona allo stesso aderenti.  
Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese facenti parte dei 12 Consorzi di zona aderenti alla Federconsorzi Dolomiti Superski (Cortina d'Ampezzo, Kronplatz-Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, Tre Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Valle Isarco, Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta).
2. La Federconsorzi Dolomiti Superski come pure i 12 Consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona.
3. Lo skipass è un documento strettamente personale e reca il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass di valle con uno skipass Dolomiti Superski e viceversa. Lo skipass plurigiornaliero porta impressi i giorni di validità nonché una sigla composta alternativamente dalle lettere M-F-S-J e B, che rispettivamente identificano l'appartenenza a: Maschio – Femmina – Senior (nato prima del 26/11/1951) – Junior (nato dopo il 26/11/2000) e Bambino (nato dopo il 26/11/2008).
4. La tessera a valore non è personale, quindi è cedibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell'acquisto la tessera avrà un saldo attivo rispettivamente di 750 e 1.400 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall'ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato.
5. La stagione sciistica ordinaria inizia il 03/12/2016 e si conclude il 02/04/2017. Lo skipass stagionale, lo skipass 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l'intero periodo della stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l'accettazione sugli impianti in funzione. Prima della data d'inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall'apertura di questi fino all'01/05/2017 sugli impianti in funzione.  
All'inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 26/03/2017) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell'area sciabile, oltre che per i motivi indicati all'art. 17, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e

di sicurezza. L'eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.

6. Al fine di ottenere lo sconto praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (B), nei casi e nella misura indicata nei fogli illustrativi, è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del suddetto sconto, secondo quanto riportato nei listini prezzi presenti nei punti vendita nonché sul sito internet [www.dolomitisuperski.com](http://www.dolomitisuperski.com). Lo skipass gratuito per bambini, giornaliero e plurigiornaliero, viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.
7. Con la sottoscrizione per accettazione degli skipass gratuiti concessi ai Bambini nati dopo il 26/11/2008, il firmatario accettante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047 e 2048 c.c.) connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto del bambino avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne.
8. Qualora l'acquisto dello skipass avvenga tramite e-ticketing (acquisto online) e alcuni dati comunicati dall'utente siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria e amministrative, un importo di Euro 10,00 (dieci) per ogni skipass da sostituire.
9. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.
10. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione.
11. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato, l'annullamento o la sospensione. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo il 26/11/2008), viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell'acquisto. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o sospesi dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali.  
Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre od avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.
12. Gli skipass e le tessere a valore inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati.
13. In caso di smarrimento di skipass plurigiornalieri, stagionali, 8 giorni a scelta nella stagione o tessere a

valore, quindi con esclusione delle tessere con validità pari o inferiore a un giorno, è possibile richiedere presso i punti centrali di emissione la sostituzione mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché dell'attestazione di acquisto in caso di skipass o, per quanto riguarda gli skipass caricati su MyDolomiti Skicard, mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito, per poterne altresì bloccare l'utilizzo da parte di terzi.

Lo skipass e la tessera a valore sostituiti saranno validi a partire dal giorno successivo a quello della richiesta e conseguente disattivazione della tessera smarrita.

Per spese di segreteria verrà richiesto l'importo di € 5,00 (cinque). Tale somma non sarà restituita neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.

14. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass (con esclusione delle tessere a valore), sempre che sia del tipo nominativo o con foto. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati.

La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 8 giorni dall'infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- supporto materiale dello skipass;
- copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell'infortunio tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva.

Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso.

Per gli skipass plurigiornalieri, il calcolo del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di uno skipass di durata pari ai giorni di validità dello stesso fino al giorno di riconsegna e richiesta di rimborso compreso.

Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione.

Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta.

15. Il supporto skipass o la tessera a valore vengono concessi allo sciatore in comodato. L'utente è responsabile della buona conservazione del supporto skipass o tessera a valore, che rimane di proprietà dell'emittente.
16. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
17. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l'intera stagione invernale, come definita all'art. 5, di tutti gli impianti di risalita e l'agibilità di tutte le piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo gli stessi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti all'impianto, disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità e

impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito.

18. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell'itinerario e l'andatura dell'utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all'orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet [www.dolomitisuperski.com](http://www.dolomitisuperski.com). In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento.
19. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l'ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30.
20. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.
21. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell'orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.
22. Gli stagionali Dolomiti Superski comprendono 5 giorni di validità nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta: Folgarida-Marilleva, Pejo, Tonale-Ponte di Legno, Madonna di Campiglio e Pinzolo, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone. Dette giornate sci vengono abilitate sul supporto dello skipass stagionale Dolomiti Superski, da utilizzare direttamente nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e sono utilizzabili dal 26/11/2016 fino all'01/05/2017 sugli impianti che saranno in funzione. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le imprese a essi consorziate non possono garantire né il funzionamento degli impianti né la sciabilità delle piste nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta.  
Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass stagionale Dolomiti Superski comporta oltre al suo ritiro immediato, al suo annullamento o alla sua sospensione da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento o la sospensione delle giornate ancora usufruibili nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta.  
In caso di smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski sulle piste del comprensorio di Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, non essendo data la possibilità di verificare in loco la titolarità del supporto smarrito, non potrà essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, non verranno successivamente rimborsati.
23. I prezzi per l'acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l'ammontare delle unità decurtate potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.
24. Con l'acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet [www.dolomitisuperski.com](http://www.dolomitisuperski.com).

25. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita vale la versione italiana delle stesse.
26. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano.

Versione: W01 – 2016/17